

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA USL DI MODENA

E

ANFFAS MIRANDOLA APS

E

UFFICIO DI PIANO DEL DISTRETTO DI MIRANDOLA

L'Azienda USL di Modena (di seguito denominata Azienda) con sede legale in Via San Giovanni del Cantone, 23 - Codice Fiscale e Partita Iva 02241850367, rappresentata dalla Direttrice Generale Dott.ssa Anna Maria Petrini nominata con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 92 del 01/06/2022, nata a Porto San Giorgio (FM) il 07/11/1969 e domiciliata per la carica presso la sede dell'Azienda;

E

L'Ufficio di Piano del Distretto di Mirandola, con sede legale e domicilio fiscale a Medolla, Piazza della Repubblica 1, sede operativa a Medolla, Piazza Nilde Iotti 1, P. Iva 02900760360, C.F. 91019940369, nella persona di Veronica Bonatti nata a Carpi (MO) il 28/01/1978, domiciliata per la sua carica presso la sede operativa sopra riportata, che interviene e sottoscrive il presente atto esclusivamente in nome, per conto e in rappresentanza dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord e del Comune di Mirandola;

E

L'Ente del Terzo Settore Anffas Mirandola (APS) (di seguito denominato ETS) con sede in Mirandola (MO), via Bernardi, 13, Codice Fiscale 90047520367, rappresentata dalla Sig.ra Manderioli Marzia, nata a Cento (FE) il 18/08/1975 e domiciliata per la carica presso la sede dell'ETS, la quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua veste di legale rappresentante

PREMESSO CHE

- gli ETS possono accedere al convenzionamento con le strutture pubbliche secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore, di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito CTS), nonché della vigente disciplina regionale;
- con delibera dell'Azienda USL di Modena n. 90 del 23/03/2021 è stato adottato il "Regolamento in materia di rapporti fra l'Azienda USL di Modena e gli Enti del Terzo Settore" (di seguito Regolamento), che disciplina le modalità di accesso degli Enti del Terzo Settore (ETS) a rapporti di convenzionamento con l'Azienda;
- la DGR 2299/2022 ad oggetto "Programma regionale Fondo nazionale inclusione disabilità a favore delle persone con disturbo dello spettro autistico decreto 29 luglio 2022" ha individuato priorità ed indicazioni a livello regionale sulle tipologie di intervento finanziate dal Fondo e il relativo riparto;

- gli ambiti distrettuali, recependo quanto previsto sia a livello nazionale che regionale, in sede di programmazione sono tenuti ad assicurare il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore che si occupano delle persone con disturbo dello spettro autistico operanti nel singolo distretto attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione, così come previsto dagli artt.55 e 56 del Codice del Terzo Settore;
- con delibera del Consiglio Comunale del Comune di Mirandola n. 131 del 27/12/2022 e delibera del Consiglio dell'Unione n. 104 del 28/12/2022 è stata approvata la Convenzione tra l'Unione Comuni Modenesi Area Nord e il Comune di Mirandola per l'esercizio associato del governo delle politiche socio sanitarie attraverso il Distretto e delle funzioni tecniche, amministrative e gestionali svolte dall'ufficio di Piano del Distretto di Mirandola, che delega altresì l'Ufficio di Piano a sottoscrivere gli atti in materia socio-sanitaria per conto del Comune di Mirandola e dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord;
- in data 2 febbraio 2023 si è tenuto un incontro a cui hanno partecipato le Direzioni distrettuali, le Aree socio sanitarie e gli Uffici di piano per condividere i contenuti della suddetta DGR e definire le modalità basilari della programmazione che prevedono il coinvolgimento attraverso una co-programmazione/co-progettazione delle associazioni ed enti del terzo settore;
- in data 17 febbraio 2023 si è svolto il tavolo tematico provinciale "autismo" di co-programmazione e co-progettazione al quale sono stati invitati gli enti del terzo settore aderenti al Tavolo provinciale Autismo, gli ETS convenzionati con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, gli ETS convenzionati con AUSL in ambito disabilità, gli ETS che hanno partecipato ai tavoli Neuropsichiatria infantile 9 novembre 2021/ ETS e Salute mentale 10 novembre 2021, e le Associazioni che si sono iscritte all'elenco AUSL o candidate dopo la convocazione dei tavoli di coprogettazione e che hanno selezionato gli ambiti: "salute mentale", "disabilità" "neuropsichiatria infantile";
- in occasione del tavolo del 17 febbraio 2023 sono stati condivisi i seguenti macro obiettivi:
 - ✓ incremento degli interventi educativi rivolti a minori ed adulti, sia individuali che di gruppo, sia a sostegno delle abilità della persona con disturbi dello spettro autistico, sia per offrire supporto ai caregiver familiari;
 - ✓ potenziamento del sostegno educativo (rapporto educatori/utenti) nei percorsi di socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino ai 21 anni;
 - ✓ sviluppare progetti:
 - finalizzati alla supervisione in ambito scolastico, realizzati in collaborazione con le scuole e le Associazioni;
 - di socializzazione dedicati agli adulti ad alto funzionamento;
 - che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l'inclusione;
 - sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa.
- che in data 13/03/2023 si è riunito il tavolo distrettuale di co-programmazione e co-progettazione delle risorse di cui alla DGR 2299/22;
- che l'ETS Anffas Mirandola APS ha partecipato al tavolo distrettuale svoltosi in data 13/03/2023;
- l'ETS è iscritto nell'Elenco aziendale degli ETS qualificati a collaborare tramite convenzioni con l'AUSL di Modena (delibera n. 199 del 16/06/2021 e successive integrazioni);
- l'ETS ha condiviso le conclusioni operative esito del tavolo di co-progettazione e presentazione dei progetti svoltosi in data 13/04/2023;
- l'Azienda, a seguito dello svolgimento del suddetto tavolo, ha individuato la rispondenza tra le attività dell'Associazione Anffas Mirandola, i bisogni della popolazione target e gli obiettivi generali individuati a livello Aziendale valutando pertanto di procedere con la stipula della presente convenzione e pertanto ha incontrato l'ETS in data 02/05/2023;

- l'art. 14, comma 7 del D. Lgs 502/92 stabilisce che debba essere “favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti [...]”;
- la Legge delega n. 106/2016, all'articolo 5, ha previsto la necessità di “armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontariato e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266 e di quelle operanti nella protezione civile”;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

La stipula della presente Convenzione impegna l'ETS all'osservanza del CTS, del Regolamento aziendale, del Codice di Comportamento dell'Azienda e di quanto indicato nell'Avviso Pubblico richiamato, pubblicati sul sito Internet dell'Azienda (<https://www.ausl.mo.it/terzo-settore>).

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione si inserisce nell'ambito delle conclusioni operative condivise nel tavolo di co-progettazione e costituisce risorsa per il raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati:

- Promuovere, attraverso l'attuazione di attività strutturate ed adeguatamente supportate, occasioni virtuose di socializzazione per avviare una rete di relazioni positive e propositive tra i destinatari, tra essi e le figure di riferimento e tra essi e il nuovo contesto sperimentato.
- Favorire l'integrazione sociale e lavorativa nonché l'autonomia e la realizzazione personale dei ragazzi con disabilità, nello specifico affetti da Disturbo dello Spettro Autistico, creando contesti di lavoro nei quali sperimentare un'esperienza educativa e formativa che insegni loro competenze utili e proficue.
- Sostenere, supportare e sollevare il contesto familiare dei diretti destinatari degli interventi, ovvero minori con diagnosi di Spettro Autistico, favorendo la creazione di una rete di risorse a cui potersi affidare.
- Promuovere forme di supporto ai familiari / caregiver attraverso interventi di parent training.

Il finanziamento oggetto della presente Convenzione sostiene l'implementazione di progetti già esistenti estendendone la partecipazione a ragazzi affetti da Disturbo dello Spettro Autistico per favorirne l'integrazione, la socializzazione ed i percorsi formativi.

ART.3 - Impegni dell'ETS

L'ETS si impegna a svolgere le seguenti **attività**, come da specifici progetti allegati quale parte integrante della presente Convenzione:

1. **Socializzazione rivolta a ragazzi con disabilità, tra i 14 e i 21 anni d'età**, affetti da Disturbo dello Spettro Autistico, promuovendo contesti nuovi in cui fare esperienze formative e imparare a relazionarsi adeguatamente con l'Altro.

Nello specifico, l'ETS offre la possibilità di partecipare a:

- “Progetto Videogames”, pensato e posto in essere per sfruttare la dimensione del gioco come trampolino virtuoso per creare relazioni nuove e positive;
- Feste ed attività ludico-ricreative durante il fine settimana;
- “Progetto Estate”, pensato per offrire da un lato supporto alle famiglie dall'altro momenti di socializzazione e di inclusione ai ragazzi;

2. Formazione e inclusione lavorativa di giovani adulti con disabilità, affetti da Disturbo dello Spettro Autistico.

Nello specifico, l'ETS offre l'opportunità di partecipare al progetto “Laboratori di cucina - Frolleria” intraprendendo un percorso con caratteri professionalizzanti che darà ai destinatari modo di imparare a co-gestire un punto vendita di prodotti artigianali di qualità, partendo dalla produzione del prodotto, proseguendo con la gestione di tutte le attività del Laboratorio e che si concluderà con la vendita diretta dei biscotti realizzati.

Al fine di garantire lo svolgimento dell'attività in modo continuativo, l'ETS si impegna a mettere a disposizione un numero di Volontari adeguato ad assicurare con continuità le attività previste nel progetto e disciplinate dalla presente Convenzione. Nei limiti previsti dal CTS (articoli 33 e. 36) occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, l'ETS potrà avvalersi di propri lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura.

Gli ETS si impegnano a fornire adeguata formazione e aggiornamento continuo ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, nonché alla formazione e informazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro base al D. Lgs 81/2008, in quanto applicabile e compatibile.

Art. 4 - Impegni dell'Azienda

L'Azienda si impegna:

- a favorire la piena realizzazione della Programmazione Distrettuale degli interventi finanziati con il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui al decreto 29 luglio 2022 e DGR 2299/2022
- a diffondere ed illustrare le finalità e le attività della presente convenzione tra i propri operatori e verso il target di riferimento mediante gli operatori stessi.
- assicurare il riconoscimento del ruolo assegnato ai volontari medesimi
- facilitare l'attività dell'ETS e rendere agevole l'accesso dei volontari/altri soggetti afferenti all'ETS, ove previsto.
- si impegna inoltre affinché i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di maggior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari/altri soggetti dell'ETS ed operatori dell'Azienda, nell'ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme igieniche e comportamentali e del rispetto della privacy.

Art. 5 – Svolgimento, coordinamento e programmazione dell'attività di volontariato

I referenti della convenzione individuati, rispettivamente, nel referente aziendale, Luana Reggiani (Responsabile Area Socio Sanitaria del distretto di Mirandola), nel referente coordinatore dell'ETS nella persona di Francesca Cipriano, coordinatore di Anffas Mirandola Aps, concordano le modalità e i tempi per lo svolgimento dell'attività e predispongono il programma operativo per la durata della Convenzione, restando in capo al referente dell'ETS il compito di coordinare l'opera dei Volontari, ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 12/2005.

I Volontari/altri soggetti afferenti all'ETS impegnati presso le strutture dell'Azienda, o altri setting di attività, sono tenuti:

- a rispettare le disposizioni e i protocolli di sicurezza ivi in uso, illustrati dal referente coordinatore dell'ETS, dal referente aziendale o dal Responsabile/coordinatore della U.O./Servizio/struttura di riferimento;
- ad attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti, nel rispetto dei loro diritti e dignità, che degli operatori aziendali;
- ad utilizzare un abbigliamento consono al luogo presso il quale opera e funzionale all'attività che presta, con tesserino di riconoscimento ben visibile, curando l'igiene personale ed in particolare la disinfezione delle mani, ed indossando i dispositivi individuali di protezione prescritti dal tipo di attività.

La presenza dei Volontari presso le strutture dell'Azienda è accertata mediante l'apposito Registro di Entrata/Uscita, ove il Volontario deve indicare la data, il cognome, il nome, l'ora di entrata e di uscita dalla struttura e apporre la propria firma; il registro, disponibile presso la struttura stessa, è posto sotto la responsabilità dei Volontari e sempre accessibile per le verifiche da parte dell'Azienda.

Nel periodo di validità della Convenzione, l'ETS invia tempestivamente al referente di progetto aziendale l'elenco aggiornato dei volontari impegnati nelle attività definite dalla presente convenzione e provvede al conseguente rilascio dei cartellini di riconoscimento ai Volontari recante il nome dell'ETS e la dicitura "Volontario", nonché la fotografia e gli estremi di riconoscimento del Volontario.

In corso d'opera potrebbero verificarsi modifiche di carattere logistico-organizzativo, in virtù della variabilità connaturata alle esigenze e ai bisogni dei servizi interessati dalla collaborazione. Si prevede pertanto la possibilità di rimodulare l'attività dei volontari, qualora si ravvedesse la necessità di un adeguamento del progetto, una volta raccolta la disponibilità e concordati tali termini operativi con l'ETS.

In nessun caso le prestazioni dei volontari o degli altri soggetti afferenti all'ETS possono configurare rapporti di dipendenza o di subordinazione contrattuale o di lavoro autonomo con l'Azienda.

L'Ente vigila sull'osservanza, da parte dei Volontari/altri soggetti, delle prescrizioni del Regolamento e della presente convenzione, pena l'allontanamento del Volontario dalla struttura presso cui opera da parte del Coordinatore/Direttore della struttura e, nei casi più gravi di reiterata violazione, la risoluzione della presente Convenzione.

Art. 6 - Sicurezza

L'ETS garantisce la tutela della salute e della sicurezza dei Volontari e degli altri soggetti ad esso afferenti nel rispetto delle norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008) ed in relazione al contesto ed alla tipologia di attività prevista all'art. 3 dalla presente Convenzione.

L'Azienda fornisce ai Volontari impegnati presso le proprie strutture e alle Associazioni di appartenenza, per il tramite del referente/Coordinatore/Direttore della struttura/U.O./Servizio, dettagliate informazioni sui

rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui i Volontari sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza, adottate in relazione alla loro attività.

L'ETS promuove tra i propri volontari ed altri soggetti ad esso afferenti il rispetto delle informazioni sopraccitate, l'utilizzo di attrezzature di lavoro (eventuali) e personali (DPI) idonee e rispondenti ai requisiti minimi previsti dalla legislazione vigente ed il rispetto delle misure di prevenzione e protezione in relazione al contesto epidemiologico ed alla sua evoluzione.

L'Azienda adotta le misure utili a ridurre al minimo i rischi di interferenze tra la prestazione dei Volontari/altri soggetti e le attività che si svolgono nell'ambito della medesima struttura, ai sensi dell'art. 3, comma 12-bis del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 7 - Copertura e oneri assicurativi

L'ETS produce copia della polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, stipulata a favore dei Volontari/altri soggetti afferenti all'ETS che prestano attività presso le strutture dell'Azienda e nell'ambito del/i progetto/i oggetto di Convenzione, i cui estremi sono di seguito riportati: polizza n. 190583632 stipulata con Unipol Sai.

Tali coperture assicurative sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'Azienda (art. 18, comma 3, del CTS), che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall'ETS che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico o da parte dei destinatari delle attività oggetto della presente convenzione. L'eventuale assicurazione per colpa grave non può essere rimborsata dall'Azienda.

Art. 8 – Rimborsi

L'Azienda si impegna a rimborsare all'ETS fino ad un massimo di Euro 40.000,00 per spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, previa presentazione di documentata rendicontazione, fatture, ricevute fiscali e altra apposita documentazione giustificativa, da produrre alla Azienda, alla Dott.ssa Annalucia Scala con cadenza trimestrale.

Vista l'attività prestata, a titolo di rimborso saranno considerati i seguenti costi:

- oneri assicurativi;
- rimborsi km relativi agli spostamenti dei volontari (rendicontati utilizzando il modulo fornito dall'Azienda USL);
- rimborso spese di gestione e funzionamento delle attività prima specificate (debitamente documentate da ricevute, scontrini, fatture...);
- rimborso delle spese sostenute per la presenza dell'educatore per attività dedicata (debitamente documentato da fattura);

Le spese rimborsabili saranno liquidate entro sessanta giorni dal ricevimento delle richieste di rimborso, debitamente corredate di tutti i giustificativi necessari.

Nelle richieste di rimborso le associazioni dovranno attestare che a copertura dei costi rendicontati non hanno ricevuto altri contributi da soggetti pubblici o privati.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 8, della Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., l'ETS assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, secondo la disciplina contenuta nella norma sopra richiamata, utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A, dedicati, anche non in via esclusiva, ai rapporti con pubbliche amministrazioni. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati agli uffici amministrativi delle singole articolazioni dell'Amministrazione interessate, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine dovranno essere comunicati le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi nonché inviata copia del documento d'identità del legale rappresentante, da allegare alla dichiarazione di conto corrente certificato.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per le Convenzioni con gli Enti del Terzo Settore è richiesta l'acquisizione del CIG (codice prodotto dal sistema informatico Simog dell'ANAC) ai soli fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Per tali casistiche è consentita l'acquisizione dello Smart CIG, senza limiti di importo.

Il codice CIG assegnato all' ETS Anffas Mirandola (APS), per il periodo di validità che va dal 01/08/2023 al 30/06/2024, è il seguente: _____

Art. 10 – Incompatibilità

Gli ETS, ai sensi della normativa vigente, si dichiarano consapevoli e a conoscenza che è fatto divieto avere tra coloro che ricoprono posizioni di Presidente o all'interno degli Organi Direttivi, personale in posizione di incompatibilità.

Gli ETS si impegnano a fornire, con cadenza annuale, e comunque ad ogni modifica che in corso d'anno dovesse intervenire, l'elenco nominativo costantemente aggiornato e/o integrato, dei propri aderenti in posizione di Presidente e componenti degli Organi Direttivi dell'ETS medesimo.

L'individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa formale diffida all'eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell'esecuzione della convenzione.

Art. 11 – Applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e nomina del Responsabile del Trattamento

L'Ente ed i volontari/altri soggetti ad esso afferenti, nell'effettuare le attività oggetto della convenzione, si impegnano a trattare i dati personali affidati in osservanza della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali - c.d. GDPR e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy) e della regolamentazione/policy aziendale.

Ai fini della corretta gestione dei dati personali oggetto della convenzione, poiché l'esecuzione del presente rapporto convenzionale prevede che l'ETS tratti dati personali di terzi per conto della Azienda Usi di Modena, quest'ultima, in qualità di Titolare del trattamento, provvede a nominare tale Ente "Responsabile

del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del GDPR, mediante la formalizzazione di apposito atto di designazione recante le finalità, i contenuti e le condizioni indicate dal suddetto art. 28, paragrafi 3 e ss., in allegato in calce alla presente convenzione.

In ogni caso l'ETS è direttamente responsabile dei danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati personali imputabile ai volontari, associati, dipendenti o collaboratori.

Art. 12 – Monitoraggio e rendicontazione delle attività

L'Azienda si riserva di monitorare lo svolgimento delle attività progettuali oggetto della Convenzione in modo regolare e continuativo, nonché la qualità dello stesso, nelle modalità che verranno ritenute idonee. L'ETS si impegna a redigere un sintetico report dell'attività svolta, in concomitanza con la richiesta di rimborso e della presentazione delle note giustificative di cui all'art. 8) tenendo conto dei seguenti indicatori quali-quantitativi:

- n. effettivo di utenti coinvolti nelle diverse attività;
- effettiva frequenza utenti alle attività proposte;
- numero di attività proposte in base alle caratteristiche dell'utente.

Modalità di monitoraggio:

- verifiche in itinere;
- somministrazione questionario di gradimento utenti e famiglie;
- incontri periodici con i referenti dell'ETS.

L'ETS si impegna altresì a inviare all'Azienda il bilancio consuntivo relativo ad ogni annualità per il periodo di validità della presente Convenzione.

Art. 13 – Durata, recesso e risoluzione

La presente convenzione ha decorrenza dal 01/08/2023 al 30/06/2024.

Ricorrendone le condizioni, alla scadenza la Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo con adozione di un formale provvedimento da parte dell'Azienda, previo scambio di corrispondenza tra le parti. È escluso il tacito rinnovo della Convenzione scaduta.

La Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata e integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo nuovo accordo scritto. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, previo preavviso di mesi 2, notificato tra le parti a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nel caso di eventuale cancellazione dall'Elenco dell'Ente, o del venir meno di altri requisiti presupposti previsti dall'Avviso pubblico di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 107 del 30/03/2021, il rappresentante dell'Ente medesimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Azienda; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato.

Il rapporto convenzionale si risolve altresì nei seguenti casi:

- a) gravi inadempienze ad obblighi nascenti dalla presente Convenzione e in essa specificamente individuati;
- b) venir meno del vincolo fiduciario circa il corretto assolvimento dei propri compiti solidaristici da parte dell'Ente;

- c) sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta previo preavviso di 30 giorni;

Art. 14 - Sede dell'Ente ed utilizzo degli spazi aziendali

Fermo restando il principio che la sede legale dell'Ente è quella indicata nella richiesta di convenzionamento o in altri documenti ufficiali presentati, è facoltà dell'Azienda, compatibilmente con le concrete disponibilità logistiche, mettere a disposizione dell'Ente stesso, previa richiesta di quest'ultimo, adeguati spazi, eventualmente anche comuni con altri Enti, da destinare alle esigenze del medesimo, secondo le modalità previste dall'art. 13 del Regolamento.

In nessun caso i locali assegnati ai sensi del presente articolo possono essere eletti a sede dell'Associazione ai sensi dell'art. 46 del Codice Civile.

Art. 15 – Agevolazioni fiscali

Il presente atto è esente da imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del CTS.

La dicitura "in esenzione dall' imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 5 del CTS" deve essere indicata sulle richieste di rimborso.

Le attività oggetto della presente Convenzione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 266/1991.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/1986; in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Art. 16 - Controversie

Per eventuali controversie relative all'interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione, le parti ne devolvono concordemente la soluzione bonaria alla Direzione della Macrostruttura interessata, la quale interpella il rappresentante dell'Ente; con ciò senza pregiudizio alcuno al diritto delle parti di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale.

Le parti eleggono in via esclusiva quale foro competente quello di Modena.

Art. 17 - Norma finale

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito rinvio alle norme del CTS, del Codice Civile ed alla normativa statale e regionale, vigenti in materia, in quanto applicabili.

Letto, approvato e sottoscritto

L'AZIENDA USL DI MODENA

La Direttrice Generale o suo delegato

L'ASSOCIAZIONE

Il Legale Rappresentante

Manderioli Marzia

UFFICIO DI PIANO DISTRETTUALE

Il Dirigente ad interim Settore Servizi alla Persona